



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 31/2021

Oggetto: DPR 59/2013 - SEZIONE II, PARTE III DEL D. LGS. 152/2006 - L.R. 43/1995. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - A.U.A. PER LO SCARICO DI ACQUE METEORICHE IN PUBBLICA FOGNATURA DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI NEL COMUNE DI AVEGNO, VIA DELLE MIMOSE S.N.C. - LOC. LUPARA, DI TITOLARITÀ DEL COMUNE DI AVEGNO (GE). ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 150,00.

In data 12/01/2021 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35" che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

altresì l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 59/2013 che assegna alla Provincia la competenza al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico delle Attività Produttive;

la circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2013 recante i chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. n.59/2013;

il D.M. 8 maggio 2015 di "Adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

la circolare della Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, n.136618 del 8 luglio 2014, recante "Chiarimenti in materia di A.U.A.";

la D.G.R. n. 1076 del 25/11/2016 "D.P.R. n. 59/2013 della Regione Liguria recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la richiesta AUA";

la nota del Segretario della Città Metropolitana prot. n. 64304 del 28/07/2015 recante ad oggetto "Nuova struttura dell'ente ed iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

la Deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2020 del Consiglio Metropolitan di Genova la quale ha approvato in via definitiva il bilancio di previsione triennale 2020/2022.

Visto altresì il D.L. 17/03/2020, n.18 (Disposizioni a seguito dell'emergenza CoVid-19) e in particolare l'art.103, comma 1, che prevede che ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi non deve essere considerato il periodo compreso tra il 22/02/2020 e il 15/04/2020 e il D.L. 08/04/2020, n. 23, che all'art. 37 ha prorogato il termine del 15/04/2020 al 15/05/2020.

Visti relativamente alla disciplina degli scarichi in pubblica fognatura derivanti da attività produttive

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3 comma 1, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di Governo dell'Ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”;

la L.R. 24 febbraio 2014 n. 1, recante “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti” che affida la funzione dell’Autorità d’Ambito (ora Ente di governo dell’ambito) dell’A.T.O. Centro-Est alla Città Metropolitana di Genova;

Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 della Regione Liguria, recante: “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 2008, n.39)”;

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016;

il Regolamento di utenza del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 32 del 13 novembre 2019.

Visto relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico

la L. 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ed in particolare l’art. 8 cc. 4 e 6 in base ai quali “Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico” (comma 4). “La domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all’ufficio competente per l’ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta” (comma 6).

i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

la L.R. 20 marzo 1998 n. 12, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

la D.G.R. n. 534/99, “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’art.2 comma 2 L.R. 20.3.1998 n.12”.

Premesso che

In data 15/04/2020 è pervenuta dal Comune di Avegno alla scrivente Amministrazione, l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale per lo scarico di acque meteoriche in pubblica fognatura relativa ad un centro di raccolta rifiuti del Comune stesso. L’istanza è stata acquisita agli atti dell’Amministrazione metropolitana con prot. 16193/2020.

- autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura;
- comunicazione o nulla osta in materia di acustica.

La documentazione tecnica allegata all’istanza è costituita da:

- a) Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.;
- b) Scheda A;
- c) Dichiarazione di assenza di sostanze pericolose nello scarico;

d) Planimetrie;

e) Scheda tecnica del disoleatore.

Con nota prot. n. 21505 del 27/05/2020 la Città Metropolitana di Genova ha avviato procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 241/1990 e ss.mm.ii., e ha contestualmente richiesto integrazioni in merito al nulla osta acustico e ad aspetti impiantistici.

Con suddetta nota veniva fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014.

Considerato che

Il Comune di Avegno ha trasmesso le integrazioni richieste per gli aspetti impiantistici, acquisita agli atti in data 07/07/2020 con prot. n. 27494.

Il Comune di Avegno ha effettuato in data 23/11/2020, come integrazioni volontarie, il pagamento a favore della Città Metropolitana di Genova della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 150,00, come confermato dal sistema PagoPa – Regione Liguria – Nodo regionale dei pagamenti.

Dato atto che

Con la succitata nota di avvio del procedimento la Città Metropolitana di Genova ha comunicato la sospensione dei termini per richiesta integrazioni inerenti:

- nulla osta acustico rilasciato da codesta Amministrazione a seguito della valutazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8, c. 4 e 6, L.447/1995;
- breve relazione tecnica integrativa nella quale si specifica il recapito delle acque di seconda pioggia, l'ubicazione del pozzetto di prelievo con riferimento all'impianto di depurazione e le caratteristiche dello stesso.

Preso atto che

In data 24/07/2020 è pervenuto il parere favorevole del gestore territorialmente competente IRETI S.p.A. n. 13516/RT del 23/07/2020, richiesto dall'Amministrazione metropolitana con nota prot. 21510 del 27/05/2020, in merito allo scarico in fognatura delle acque di prima pioggia derivanti dall'attività di Centro Raccolta Differenziata Rifiuti, acquisito con prot. n. 30326/2020 in pari data.

Il Comune di Avegno ha trasmesso la propria nota del 25/11/2020, acquisita agli atti con prot. n. 49494 del 25/11/2020, con cui si dichiara che il Comune stesso ha rilasciato il nulla osta acustico in data 03/09/2020 con prot. n. 4529.

Considerato che in data 25/11/2020 il personale tecnico dell'Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche ha predisposto la relazione tecnica esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale relativamente alle comparto scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura e impatto acustico, agli atti del procedimento ed inserita nel relativo fascicolo informatico.

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile di procedimento in data 25/11/2020, agli atti del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico.

Richiamata la suddetta relazione tecnica redatta sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni prodotte nella documentazione allegata all'istanza di cui all'oggetto e dei parere favorevoli acquisiti dal Comune di Avegno e dal gestore IRETI S.p.A., come atti presupposti al presente provvedimento, dalla quale emerge quanto segue:

Con riferimento allo **scarico di acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'attività di centro raccolta differenziata rifiuti**, l'impianto oggetto della presente istanza, sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni prodotte nella documentazione allegata, risulta avere le seguenti caratteristiche:

- le acque meteoriche e di lavaggio derivano dal dilavamento del piazzale dove vengono svolte le operazioni di:
 - separazione dei rifiuti conferiti in base alla tipologia
 - eventuale riduzione volumetrica
 - stoccaggio dei rifiuti da avviare a successivo trattamento, in appositi container carrabili o specifici contenitori a seconda della tipologia di rifiuto
- lo scarico dei rifiuti avviene direttamente nell'apposito contenitore oppure in un'area adibita alla cernita;
- Le tipologie di rifiuti ammesse sono previste dal Regolamento per la gestione del centro di raccolta, approvato del deliberazione del C.C. n. 43 del 16/09/2015, allegato all'istanza.
- l'area dove saranno effettuate tali operazioni è estesa per una superficie scolante di 680 mq, totalmente impermeabilizzata e pavimentata in battuto di cemento e comprende le aree di carico scarico le aree di stoccaggio, le aree di manovra ed in generale l'intera area adibita a centro di raccolta;
- Le acque che dilavano le superfici scolanti sono raccolte mediante caditoie e convogliate mediante apposita tubazione all'impianto di trattamento. Il piazzale è dotato di idonee pendenze per il convogliamento delle acque verso le caditoie;
- le acque di prima e seconda pioggia sono separate da un pozzetto scolmatore in polietilene dotato di bypass della capacità di 300 litri, dove avviene anche la decantazione dei materiali sedimentabili;
- l'impianto di trattamento è costituito come segue: le acque di prima pioggia passano dalla suddetta vasca ad una vasca della capacità di 5 mc composta da una sezione di accumulo e una di rilancio. Nella vasca è presente un dissabbiatore-separatore di idrocarburi a coalescenza ed una pompa sommersa che provvede a svuotare la vasca entro 48-60 ore dall'evento meteorico;
- a valle dell'impianto è stato realizzato un pozzetto di prelievo campioni e ispezione;
- le acque trattate saranno recapitate alla fognatura nera;
- le acque di seconda pioggia sono raccolte in pozzetto prefabbricato in cemento e recapitate nel sottostante Rio Rosaguta;

- non sono previste operazioni di lavaggio delle superfici scolanti interessate;
- la ditta ha provveduto a predisporre il disciplinare delle operazioni e gestione contenente le informazioni di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 dell'Allegato A del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4;

Il gestore IRETI S.p.A. nel proprio parere n. 16443/RT del 28/09/2020, attesta quanto segue:

- la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di un impianto di trattamento e i reflui terminali confluiscono al depuratore di Recco;
- l'insediamento dispone di regolare autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura, rilasciata in data 07/07/2020 con protocollo n. 3431, dove risulta che gli scarichi di tutto il complesso confluiscono nella rete fognaria nera di Via delle Mimose;
- la determinazione del volume scaricato dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di un contatore allo scarico opportunamente posizionato, a cura del titolare dello stesso e giudicato idoneo da IRETI S.p.A. In alternativa tale volume potrà essere stimato tramite il numero degli svuotamenti della vasca di prima pioggia, che dovrà essere registrato su apposito modulo.

Dato atto è stato eseguito dal Comune di Avegno il pagamento dell'importo di € 150,00 in data 23/11/2020, in favore della Città Metropolitana di Genova, introitato secondo le imputazioni finanziarie seguenti:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010002	0	3003786	150,00	386	2020

Dato atto che l'articolo 83 comma 3, lettera a) del D.Lgs. 159/2011 esclude la necessità di richiedere la documentazione antimafia per i rapporti intercorrenti fra soggetti pubblici, tra i quali sono comprese anche "le società o le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico".

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Giovanni Testini, in qualità di responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva.

DISPONE

1. di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, della durata di 15 anni, al **Comune di Avegno**, per l'insediamento produttivo

sito nel Comune stesso in via delle Mimose s.n.c. - Loc. Lupara, per lo scarico di acque meteoriche in pubblica fognatura derivanti dall'attività di centro raccolta differenziata rifiuti.

2. di autorizzare il Comune di Avegno allo scarico in pubblica fognatura delle acque di meteoriche derivanti dall'attività di centro raccolta differenziata rifiuti, provenienti dall'insediamento produttivo sopra citato, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e della L. R. 43/1995, nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, Colonna II, dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
3. di sottoporre il Comune di Avegno, in relazione all'autorizzazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la ditta dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova Direzione Ambiente, all'ARPAL Dipartimento Provinciale di Genova, ed a IRETI S.p.A, la data di attivazione dello scarico **tempestivamente**, al più tardi contestualmente all'invio delle prime analisi di controllo previste alla successiva lett. e);
 - b) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza;
 - c) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
 - d) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio non espressamente previste nella presente autorizzazione;
 - e) le analisi dovranno essere eseguite con FREQUENZA ANNUALE, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, per la verifica dei limiti di cui alla Tabella 3, Colonna I dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06, relativamente ai seguenti parametri: **pH, COD, SST, Idrocarburi Totali, Oli e Grassi Animali e Vegetali**;
 - f) le suddette analisi dovranno essere eseguite da tecnici abilitati secondo le metodiche IRSA – CNR sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore, eventuali modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento, e dovranno essere corredate:
 - dalle condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento;
 - dalle modalità di prelievo del campione;
 - dalle modalità di conservazione del campione;
 - dalle metodiche analitiche utilizzate;
 - dal timbro e firma del tecnico abilitato.I referti delle analisi di cui al punto g) dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Rifiuti Scarichi e Bonifiche, preferibilmente via pec.
I referti delle analisi di cui al punto e) dovranno altresì riportare correttamente la ragione sociale della ditta, l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono le analisi.
 - g) il termine entro cui effettuare le prime analisi di cui al punto e) è fissato a 90 giorni dalla data di attivazione dello scarico, che dovrà essere comunicata con le modalità indicate nel punto a);
 - h) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (canalette, cunette vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc.) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi alle pompe di

rilancio delle vasche di raccolta dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;

- i) la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
- j) l'area interessata direttamente allo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere sottoposta ad operazioni di pulizia mediante spazzamento manuale e/o meccanico, a fine turno e prima dei periodi di chiusura del centro, in modo da evitare la contaminazione di acque meteoriche dovuta a rifiuti residui sul piazzale.
- k) la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia" dovrà essere completamente vuota alla 49esima ora dal termine dell'ultimo evento meteorico;
- l) in caso di evento meteorico prolungato e continuo oltre le 48 ore, la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia", dovrà comunque essere completamente svuotata entro la prima ora successiva alla cessazione dell'evento meteorico;
- m) il pozzetto scolmatore, la vasca di accumulo ed il filtro a coalescenza dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di pulizia e rimozione dei fanghi e degli oli separati;
- n) il conta litri per la misurazione dei volumi di prima pioggia dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza.
- o) deve essere osservato quanto previsto dal disciplinare delle operazioni e gestione contenente le informazioni di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 dell'Allegato A del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4.
- p) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;
- q) Il titolare degli scarichi, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della L.R. 43/1995, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:
 - data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
 - periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni ...);
 - manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
 - quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili, i fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico in formato .pdf ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L. R. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.
- r) che il titolare comunichi le quantità totali annue di acque meteoriche scaricate alla IRETI S.p.A., secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, IRETI S.p.A. – Servizio Scarichi Industriali;

s) che il titolare, in caso di cessazione degli scarichi, dia immediata comunicazione alla Direzione Ambiente – Ufficio Rifiuti Scarichi e Bonifiche della Città Metropolitana di Genova, a IRETI S.p.A. e ad ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova;

DISPONE

altresi

4. di acquisire il nulla osta acustico favorevole, rilasciato dal Comune di Avegno citato nelle premesse, nel rispetto delle condizioni indicate, facente parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
5. di introitare la somma di € 150,00 versati dal Comune di Avegno, secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato dati contabili.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3003786	+	150,00					386	2020		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	150,00								
TOTALE SPESE:				-									

Si avverte inoltre che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- l'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- le prescrizioni, anche maggiormente restrittive, eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti;
- non è consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Metropolitana. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;
- l'ottemperanza al vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro-Est della Città Metropolitana di Genova con specifico richiamo a:
 - la presenza di pozzetto di ispezione regolamentato al comma 16, dell'art. 39, con capacità di trattenimento di una quantità d'acqua reflua pari a circa 6 litri;

- in presenza di utilizzo di acque provenienti da fonti anomale, dovrà essere predisposto apposito strumento di misura dei quantitativi, collocato in posizione accessibile, come previsto all'art.51;
 - il divieto di scarico di reflui e sostanze incompatibili che possano pregiudicare il buon funzionamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione e costituire un pericolo per l'incolumità pubblica e/o per l'igiene pubblica con specifico riguardo all'immissione di oli minerali e sostanze solide derivanti dalla presente attività, come previsto all'art. 57;
 - i fanghi prodotti nell'impianto di depurazione devono essere smaltiti correttamente secondo la normativa vigente in materia;
 - qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova, all'A.R.P.A.L. alla IRETI S.p.A. (via fax n. 010 5586403 e via pec ireti@pec.ireti.it a Servizio Impianti di Depurazione Liguria e Servizio Scarichi Industriali Liguria);
- restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro-Est della Città Metropolitana di Genova;
 - qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo dell'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura."

INVIA

Il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Avegno, perché lo rilasci, nelle forme di legge e lo notifici a:

- CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - Direzione Ambiente
- ARPAL – Dip.to Prov.le di Genova
- IRETI S.p.A., in qualità di gestore operativo della rete fognaria pubblica
- Comune di Avegno

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: DPR 59/2013 - SEZIONE II, PARTE III DEL D. LGS. 152/2006 - L.R. 43/1995.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - A.U.A. PER LO SCARICO DI ACQUE METEORICHE IN PUBBLICA FOGNATURA DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI NEL COMUNE DI AVEGNO, VIA DELLE MIMOSE S.N.C. - LOC. LUPARA, DI TITOLARITÀ DEL COMUNE DI AVEGNO (GE). ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 150,00.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3003786	+	150,00					386	2020		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	150,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 13/01/2021

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 31 del 12/01/2021

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale
Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: DPR 59/2013 - SEZIONE II, PARTE III DEL D. LGS. 152/2006 - L.R. 43/1995.
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - A.U.A. PER LO SCARICO DI ACQUE METEORICHE
IN PUBBLICA FOGNATURA DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA RIFIUTI NEL COMUNE DI AVEGNO, VIA DELLE MIMOSE S.N.C. - LOC.
LUPARA, DI TITOLARITÀ DEL COMUNE DI AVEGNO (GE). ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI
EURO 150,00..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 13/01/2021 al 28/01/2021 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 29/01/2021

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale